

**Segreteria Generale**

Roma, 17/09/2024

Alle Società Affiliate  
Agli Atleti tesserati  
a mezzo sito

e, p.c.

Ai Comitati Territoriali FIN

Ai Settori Agonistici FIN Nazionale

**Oggetto: Disposizioni relative al Tesseramento degli Atleti – Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti 2024/2025 – Chiarimenti.**

Come noto con delibera federale n. 37 del 24/07/2024 è stata emanata la Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti per la stagione sportiva 2024/2025, pubblicata come da prassi sul sito federale.

In riferimento alla predetta Normativa, sono pervenute richieste di chiarimento relativamente alle disposizioni concernenti il tesseramento degli atleti; detti quesiti riguardano, in particolare, la posizione degli atleti già in regime di vincolo sportivo nella stagione 2023/2024 alla luce della proroga delle nuove norme sul tesseramento introdotte dal D.lgs. 36/2021, la cui definitiva entrata in vigore è stata differita di un anno con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2024.

In via preliminare si ricorda che la scrivente Federazione, con circolare n. 2584 del 7/06/2024, aveva già anticipato che si era in attesa di conferme sulla ipotesi di un ulteriore differimento del termine fissato dal D.lgs. 163/2022 al 1° luglio 2024 per l'entrata in vigore delle nuove norme relative al tesseramento degli atleti. La richiamata circolare della F.I.N. 7/6/2024 avvertiva che nel caso di ulteriore differimento del predetto termine, la Normativa Generale della stagione 2024/2025 avrebbe previsto che le Società in possesso di cartellini relativi ad Atleti in stato di vincolo per la stagione 2023/2024 avrebbero avuto il diritto di procedere al loro rinnovo per la durata di una ulteriore stagione, con la sola eccezione dei tesseramenti di atleti giunti al naturale termine del relativo vincolo sulla base della vigente normativa federale.

Ciò premesso, la sopra richiamata Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti, emanata per la stagione sportiva 2024/2025, ha quindi poi effettivamente recepito la disposizione di rinvio prevista dal citato provvedimento del Consiglio dei Ministri del 24/6/2024, disponendo quanto indicato nel seguente estratto della Normativa stessa:

*“Per effetto della suddetta proroga, il tesseramento degli atleti per la stagione sportiva 2024/2025 è così regolato:*

1

- 1) per gli Atleti tesserati in regime di vincolo per la stagione 2023/2024, lo stato di vincolo permane per la stagione sportiva 2024/2025, al termine della quale cesserà di valere;
- 2) per gli Atleti in regime di vincolo il quale -sulla base della precedente normativa (vincolo di 8 anni)- giungerà a scadenza al termine della stagione 2023/2024, rimane confermato lo svincolo alla data del 30/09/2024 e -in tal caso- potranno trovare applicazione i parametri indicati nella Normativa Generale della stagione 2023/2024;
- 3) in riferimento alla fattispecie indicata al precedente punto 2), l'eventuale volontà della Società e dell'Atleta di procedere al rinnovo del tesseramento determinerà il rinnovo del vincolo per ulteriori due stagioni sportive, salvo diverse pattuizioni previste dalla intervenuta sottoscrizione di un contratto sportivo nella stagione 2023/2024;
- 4) per gli Atleti il cui vincolo sportivo (biennale) è decorso dalla stagione 2023/2024, lo stato di vincolo permane per la stagione sportiva 2024/2025 al termine della quale cesserà di valere;
- 5) per gli Atleti per i quali dalla stagione 2024/2025 dovesse decorrere un tesseramento in stato di vincolo normativo, quest'ultimo avrà durata biennale ovvero fino al termine della stagione sportiva 2025/2026;
- 6) per gli Atleti che avessero già sottoscritto contratti di lavoro sportivo, la durata del vincolo seguirà quella dei contratti, i quali dovranno essere depositati con le modalità indicate nella presente Normativa (vedi paragrafo 2.7)".

Determinato il perimetro dell'argomento, i quesiti pervenuti riguardano la posizione degli atleti che si possono trovare nella condizione indicata al punto 2) del precedente elenco. In particolare, viene richiesta una precisazione in merito alle previsioni contenute nella normativa che regola il regime di vincolo di otto anni.

Innanzitutto deve essere preliminarmente ricordato che la normativa cui fare riferimento per le suddette posizioni, quanto alla procedura da seguire, è costituita dalle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico nelle versioni vigenti all'epoca del tesseramento e che occorre, pertanto, tener presente della posizione soggettiva e oggettiva degli atleti che, con lo spirare della stagione sportiva 2023/2024, sono giunti all'ottavo anno di tesseramento in regime di vincolo.

Ciò in quanto le nuove disposizioni, ovvero sia quelle statutarie nella attuale versione approvata con delibera della Giunta CONI n. 301 dell'11.7.2024 e quelle del Regolamento Organico approvato dalla delibera del Consiglio Federale n. 155 del 14.12.2023 e ratificato con delibera della Giunta CONI n. 41 del 16.2.2024, fino a quelle contenute nella Normativa 2023/2024 relative ai Tesseramenti e Affiliazioni, emanate in attuazione delle disposizioni legislative di cui al D.lgs. 36/2021 poi parzialmente rinviate, non contengono alcuna previsione di retroattività sul punto; il che comporta la vigenza delle precedenti previsioni circa la modalità di scioglimento del vincolo nei casi di tesseramento avvenuto in regime anteriore.

Posto ciò, l'art. 5, punto 9 dello Statuto e l'art. 14.6 del Regolamento Organico, nella formulazione applicabile, nel disciplinare il vincolo di otto anni, prevedono che il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle Società si rinnovi per un ulteriore periodo di pari durata del primo in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte dell'atleta, da comunicarsi, almeno, nell'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche in regime di vincolo.

In attuazione di tali disposizioni, le Normative emanate annualmente dalla Federazione hanno previsto, in conformità delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico, fino alla Normativa emanata per la stagione 2022/2023, specifiche disposizioni riferite alle modalità di presentazione della suddetta manifestazione contraria al rinnovo del vincolo sportivo da parte degli atleti.

Ne consegue necessariamente che, in presenza e per gli effetti determinati dalla citata proroga disposta dal Consiglio dei Ministri del 24/06/2024 e nella applicabilità delle disposizioni non retroattivamente abrogate, gli atleti giunti all'ottavo anno di vincolo con il termine della stagione 2023/2024 sono svincolati solo a condizione che abbiano provveduto, ai sensi della normativa previgente, a depositare la manifestazione contraria del rinnovo del vincolo nella stagione 2021/2022.

Coerentemente a quanto appena evidenziato, anche la Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti emanata per la stagione sportiva 2024/2025 richiama la cessazione del vincolo per gli atleti giunti alla scadenza dello stesso in base alla normativa di riferimento, cessazione che non può certamente intendersi riferita anche agli atleti per i quali il rinnovo del vincolo era già intervenuto -per comportamento concludente- al termine della stagione 2021/2022 a seguito della mancata espressione della volontà contraria al suo rinnovo.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Antonello Panza  
Segretario Generale

